

Accoglimento totale del 14/09/2016

RG n. 1952/2016

Repert. n. 867/2016 del 14/09/2016

Registrato il: 13/02/2017 n.210 importo 217,50

Tribunale di [REDACTED]

**SEZIONE ORDINARIA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Anna Loredana Ciulla, letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.09.2016;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1952/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. Andrea Magaddino

contro:

**Comune di** [REDACTED] resistente contumace

**Avente ad oggetto:** ricorso ex art. 700 c.p.c.

\*\*\*\*\*

La ricorrente società ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del Comune di [REDACTED] al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del sequestro amministrativo del 03.06.2016, della convalida del sequestro amministrativo del 9.06.2016 e del verbale di esecuzione del sequestro amministrativo dell'11.06.2016, tutti atti adottati dalla Polizia Municipale del Comune resistente.

A sostegno del ricorso ha premesso di gestire il campeggio denominato [REDACTED] [REDACTED] sin dal 1978; che per detto campeggio erano stati rilasciati i seguenti provvedimenti amministrativi: concessione edilizia prot. [REDACTED] del 27.08.1979, i cui lavori sono stati resi agibili con autorizzazione di abitabilità e agibilità n. [REDACTED] del 1982; che a seguito della realizzazione di opere non autorizzate la società aveva richiesto condono



edilizio seguito dal rilascio della concessione in sanatoria n. [REDACTED] del 10.04.1991, nonché della ulteriore concessione in sanatoria n. [REDACTED] del 6.10.2004; che con ordinanza n. [REDACTED] del 19.11.2015 il Comune di [REDACTED] aveva ordinato la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi in ottemperanza alla quale la società ricorrente aveva comunicato con nota n. [REDACTED] del 17.12.2015 l'inizio dei lavori per la dismissione delle opere abusive non sanabili; che per le opere sanabili aveva presentato apposita istanza di accertamento di conformità urbanistica integrata con nota [REDACTED] del 07.04.2016 e nota [REDACTED] del 26.04.2016, nonché richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in zona vincolata alla soprintendenza ai BB.CC.AA. di [REDACTED] che con riferimento alle case mobili la società ricorrente non aveva operato alcun intervento avendo il Comune nella sua nota semplicemente dato atto della presenza di dette case mobili rispetto alle quali aveva accertato la dotazione di meccanismi di rotazione in funzione e l'assenza di alcun collegamento stabile a terra; che successivamente al ripristino dello stato dei luoghi era stato richiesto al Comune, con nota [REDACTED] del 25.02.2016, di accertare l'avvenuta rimessione in pristino dei luoghi; che in data 27.07.2016 il Comune di [REDACTED] aveva rilasciato certificato di agibilità provvisoria "ad esclusione delle case mobili e della cisterna interna per i quali è pendente ricorso al TAR"; che in data 03.06.2016 la Polizia Municipale del Comune di [REDACTED] aveva redatto verbale di sequestro amministrativo seguito in data 11.06.2016 da verbale di esecuzione e convalida di sequestro amministrativo di tutta la struttura recettiva; che avverso tali



provvedimenti era stato presentato ricorso al Tar conclusosi con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; che, allo stato, non essendo intervenuta la confisca del bene, l'unico rimedio esperibile è costituito dal ricorso ex art. 700 c.p.c.; che il Comune resistente aveva violato gli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 per non avere specificamente indicato le violazioni commesse dal trasgressore; che, mancando nel provvedimento impugnato un preciso riferimento all'atto presupposto, manca l'indicazione dell'iter procedimentale avviato dall'amministrazione in violazione del diritto del cittadino di partecipare al procedimento amministrativo fornendo alla p.a. elementi utili capaci anche di impedire l'emanazione del provvedimento di sequestro; che nel caso di specie tutte le opere abusive erano state dismesse; che il sequestro è illegittimo anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra i vari provvedimenti autorizzativi ( il primo risalente al 1978) e il provvedimento di sequestro dell'intera struttura, circostanza che ha determinato l'insorgere di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente; che esso é sprovvisto di idonea motivazione in ordine alla sussistenza di ragioni di tutela dell'interesse pubblico; che in difetto di specifica indicazione in ordine alle violazioni per le quali è stata emessa l'ordinanza di sequestro, le uniche opere non demolite e non oggetto di richiesta di condono sono da individuarsi nelle case mobili, in ordine alle quali tuttavia deve ritenersi non necessario alcun titolo autorizzativo per la loro collocazione e ciò in considerazione della loro natura precaria; che detta natura precaria può desumersi dalla circostanza che dette case mobili sono collocate all'interno di una struttura ricettiva all'aperto



autorizzata alla conduzione dell'esercizio, temporaneamente ancorate al suolo e destinate alla sosta e al soggiorno occasionale e limitato nel tempo di turisti ( cfr. Cass. Pen. 41067 del 13.10.2015); che secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 13/2006 art. 1, nei campeggi è consentita la collocazione di case mobili senza che sia necessario alcun titolo autorizzativo purchè esse siano dotate di meccanismi di rotazione in funzione e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; che la Legge n. 80/2014 ha fatto venir meno l'obbligo di acquisire il titolo abitativo per le case mobili collocate all'interno di strutture ricettive all'aperto; che, per come si legge nell'ordinanza n. 19/2015 del Comune di [REDACTED] le case mobili collocate all'interno della struttura sono dotate di meccanismi di rotazione funzionanti; che, con riferimento alla cisterna interna, irregolare e non regolarizzabile, il ricorrente con nota del 6.6.2015, trattandosi di struttura in cemento armato collocata in zona sottoposta a vincolo ambientale, ha chiesto ed attende dal Genio Civile di [REDACTED] l'autorizzazione a dismettere l'opera; che quanto descritto rileva in termini di fumus e che il periculum in mora è costituito dal danno che la paralisi della struttura ricettiva creerebbe sotto il profilo occupazionale ( nel camping lavorano circa 50 dipendenti), di responsabilità nei confronti dei terzi.

Tanto premesso ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il Comune resistente, ancorchè regolarmente citato, è rimasto contumace.

All'udienza del 13.09.2016, l'avv. Magaddino ha depositato ordinanza e verbale di revoca parziale del sequestro amministrativo datati 27.08.2016, e rappresentato, in ordine al periculum in mora, che i contratti con i terzi



hanno scadenza a novembre e che permanendo il vincolo amministrativo sulle case mobili, che rappresentano il fulcro del villaggio, la stabilità del personale dipendente potrebbe essere a rischio; il Giudice si è riservato per la decisione.

\*\*\*\*\*

Deve preliminarmente rilevarsi che il TAR adito dall'odierna ricorrente ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.

Ancorchè il sequestro, per espressa previsione normativa, sia un provvedimento temporaneo, lo stesso incide comunque negativamente sulla sfera giuridica di chi lo subisce, con la conseguenza che, nella prospettazione della futura azione che il ricorrente intende intraprendere (azione di risarcimento per i danni derivanti dal sequestro e impugnazione della potenziale confisca), deve ritenersi ammissibile il ricorso alla tutela di cui all'art. 700 c.p.c.

In linea generale deve osservarsi che il presupposto per emettere un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc è che vi sia il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile e non deve comunque sussistere alcun altro provvedimento cautelare tipico che permetta di assicurare nel caso concreto gli effetti della decisione, anche in via provvisoria.

L'oggetto del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc si caratterizza, quindi, per l'atipicità, nel senso che il contenuto del provvedimento stesso può essere anticipatorio o conservativo.



Questa atipicità trova motivo nella necessità di lasciare una notevole discrezionalità al giudice nell'identificazione della misura cautelare più efficace e utile per conservare la situazione che deve essere salvaguardata annullando il pericolo irreparabile e imminente che mette a rischio il diritto soggettivo per tutto il tempo che serve perché un giudizio a cognizione piena possa svolgersi.

È possibile comunque identificare due tipi di provvedimenti d'urgenza: quelli puramente conservativi e quelli di carattere anticipatorio. I primi si presentano come misure d'urgenza che hanno lo scopo di garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione sul merito, mantenendo quindi la situazione di fatto su cui la decisione stessa andrà a incidere.

I secondi, invece, sono quelli che tendono ad anticipare, in parte o in tutto, gli effetti prevedibili della decisione finale in maniera provvisoria.

Nella pratica l'esito più comune di un ricorso effettuato sulla base dell'articolo 700 cpc del codice civile consiste, appunto, nell'adozione di un provvedimento anticipatorio.

Presupposto fondamentale affinché possa ricorrersi al procedimento d'urgenza in oggetto è che non vi siano altri strumenti cautelari specificamente utilizzabili nel caso di specie.

Nel caso in oggetto, non si rinviene la possibilità di ricorrere ad alcuno degli strumenti cautelari specificamente previsti dal legislatore, con la conseguenza che il ricorso ex art. 700 c.p.c. risulta legittimamente proposto.



Individuati i presupposti generali per la concessione del provvedimento in oggetto, si ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per l'invocata tutela cautelare.

Ed invero, alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente all'odierna udienza, i termini della questione devono essere circoscritti alle sole case mobili, in quanto, con riferimento alle altre parti del camping, è intervenuta ordinanza di revoca parziale del sequestro amministrativo.

Sulle case mobili si osserva quanto segue.

Sulla base della normativa regionale e nazionale in vigore già al momento dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, le case mobili collocate all'interno di una struttura ricettiva all'aperto e munite di sistemi di rotazione funzionanti, purchè aventi carattere precario, ossia dotate di sistemi di ancoraggio al suolo temporaneo e destinate alla sosta e al soggiorno occasionali e limitati nel tempo di turisti, non necessitano di alcun titolo autorizzativo per la loro collocazione.

Nel caso di specie, la stessa ordinanza n. 19/2015, rispetto alle case mobili presenti all'interno della struttura, attesta che le stesse sono dotate di sistemi di rotazione funzionanti e prive di alcun collegamento permanente a terra " così come consentito dalla L.R. 13 marzo 1982 n.14" ( cfr. punto 18 dell'ordinanza di demolizione del 19.11.2015), con la conseguenza che le stesse presentano il carattere della precarietà imposto dalla normativa di settore.

Pertanto, ritiene questo Giudice che, con riferimento alle case mobili, nessuna violazione sia stata perpetrata dall'odierna ricorrente.



Le considerazioni che precedono consentono di ritenere sussistente il *fumus boni iuris* rispetto all'invocata tutela.

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora*, va rilevato che il *periculum* specifico, non predeterminato dal legislatore, e perciò atipico, del provvedimento ex art. 700 c.p.c. deve essere delimitato dagli estremi della imminenza e della irreparabilità.

Sul punto specifico della irreparabilità, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il pregiudizio deve considerarsi irreparabile sia nel caso in cui non è suscettibile di reintegrazione in forma specifica, sia nell'ipotesi in cui non è risarcibile per equipollente.

La tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sotto questo profilo, sarebbe concedibile con riferimento a tutte quelle situazioni giuridiche soggettive caratterizzate o da una lesione irreversibile, che se non tutelata in fase cautelare anticipatoria farebbe venire meno la strumentalità rispetto alla pronuncia decisoria a cognizione piena, o dalla impossibilità o estrema difficoltà della determinazione del *quantum* del risarcimento, nell'ipotesi in cui gli effetti pregiudizievoli perdurino nel tempo.

Ora, nella fattispecie, si ravvisa la sussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile.

L'imminenza, infatti, si traduce nella valutazione probabilistica che l'evento dannoso possa verificarsi in tempi brevi. Tale valutazione deve essere effettuata non soltanto sulla base di valutazioni soggettive, ma avendo riguardo anche alle circostanze oggettive dedotte, dalle quali devono emergere elementi di fatto diretti alla produzione del pregiudizio che deve





essere iniziato o almeno direttamente preparato, così da poter ritenere che effettivamente l'evento dannoso sia in procinto di attuarsi.

Sotto il profilo dell'imminenza del pericolo, non v'è chi non veda come l'ipotesi si profili nel caso di specie, ove il blocco delle attività connesse all'utilizzo delle case mobili, rispetto alle quali sono stati stipulati contratti con scadenza a novembre 2016 e che rappresentano il nucleo principale della struttura ricettiva, determina danni sotto il profilo occupazionale - il blocco delle attività relative alle case mobili potrebbe di fatto indurre la ricorrente a risolvere diversi rapporti di lavoro con i propri dipendenti -, nell'ambito di una struttura che conta circa 50 dipendenti al seguito.

Il ricorso, dunque, per tutte le suesposte ragioni deve essere accolto nei limiti di cui in parte motiva, con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/0214

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € [REDACTED] per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.

Si comunichi.

[REDACTED] 13.09.2016

Il Giudice

Anna Loredana Ciulla

